



Condizioni generali di Acquisto SERVIZI

Art. 1 Preambolo

1.1. Salvo quanto diversamente concordato tra le Parti, le presenti Condizioni Generali di Acquisto (qui di seguito "Condizioni Generali") disciplinano tutti i contratti di acquisto di servizi (qui di seguito "Servizi") conclusi tra Samsic Italia S.p.A. (qui di seguito anche "Committente") ed il Fornitore (qui di seguito "Fornitore"). Le presenti Condizioni Generali prevalgono su tutti gli altri Termini e Condizioni Generali, anche se inviati dal Venditore.

Le Condizioni Generali insieme con i capitoli e le specifiche costituiscono parte integrante dell'ordine di Samsic Italia S.p.A. e si applicano come clausole essenziali dello stesso.

1.2. Il rapporto intercorrente tra Samsic Italia S.p.A. e il **Fornitore** sarà disciplinato dai seguenti documenti:

- Il Contratto sottoscritto dalle Parti, le cui previsioni prevarranno su qualsiasi altra disciplina prevista in qualsiasi altro documento (ordini, condizioni generali, preventivo, offerta, catalogo, listino del **Fornitore**).
- In caso di assenza di un Contratto, l'ordine e i relativi allegati (Condizioni generali, specifiche tecniche, allegati tecnici, istruzioni)

Art. 2 Ricevimento ed Accettazione

2.1 Il **Fornitore** deve confermare a mezzo mail la disponibilità ad evadere l'ordine e l'accettazione dello stesso, entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine. Trascorsi i suddetti 5 giorni senza alcuna accettazione, l'ordine inviato da Samsic Italia S.p.A. sarà da considerarsi revocato.

2.2 L'accettazione del nostro Ordine, anche tacita o per comportamenti concludenti, costituisce accettazione da parte del **Fornitore** di queste Condizioni di Acquisto e si concorda che queste Condizioni di Acquisto regolano i rapporti tra le parti, con l'esclusione di ogni altro termine o condizione, anche se contenuto in qualsiasi documento che stabilisca la prevalenza dei termini del **Fornitore**. Ogni Servizio svolto dal **Fornitore** in conformità agli Ordini costituisce accettazione degli stessi. Nessun comportamento di Samsic Italia S.p.A. può costituire accettazione di alcuno dei termini e condizioni del **Fornitore**.

2.3 Il **Fornitore**, fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'Ordine, riconosce che le tariffe ed i prezzi ivi indicati sono sufficienti a coprire gli obblighi, sia espressi che impliciti, posti a carico del **Fornitore**.

2.4 Il **Fornitore** si obbliga ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nell'ordine di Acquisto, ai sensi degli art. 1218 e 1453 c.c., e, perciò ad eseguire tali obblighi in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 c.c.) osservati i criteri di correttezza di cui all'articolo 1175 c.c.

2.5 Il **Fornitore** si vincola ad eseguire l'ordine mediante l'impegno dei migliori materiali richiesti dalle prestazioni alle quali egli qui contestualmente si obbliga, e attraverso l'utilizzazione di Personale professionalmente adeguato, e quantitativamente sufficiente.

Art. 3 Corrispettivi

3.1 Il prezzo di cui all'Ordine è fisso ed invariabile. È a carico del **Fornitore** e resta pertanto ricompreso nel prezzo suddetto ogni onere, costo e spesa che comunque lo stesso **Fornitore** possa incontrare nell'esecuzione dell'opera appaltatagli, escludendosi esplicitamente l'applicazione dell'art 1664 c.c.

Il Fornitore dichiara di aver valutato con diligenza l'importo contrattuale indicato nelle condizioni speciali presenti nell'ordine e di riconoscerlo congruo e remunerativo. Il Fornitore provvederà ad emettere le fatture delle prestazioni a termine lavori.

3.2 Resta inoltre inteso e convenuto che, in ogni caso di cessazione temporanea o di riduzione anche parziale dell'attività dell'unità produttiva interessata alle opere oggetto del presente Ordine, per ferie del personale o per qualsiasi altra causa, il **Fornitore** sarà tenuto a sospendere o ridurre, secondo quanto chiestogli da Samsic Italia S.p.A, le proprie prestazioni.

3.3 Nel caso di riduzione il **Fornitore** avrà esclusivamente titolo per ottenere un corrispettivo proporzionalmente ridotto in ragione dei cicli di lavorazione (o parti di essi) effettivamente eseguiti, restando escluso ogni suo diritto a qualsiasi indennizzo o risarcimento.

3.4 Nel caso di cessazione temporanea, il **Fornitore** non avrà titolo di alcun corrispettivo, restando parimenti escluso ogni suo diritto ad indennizzo o risarcimento.

3.5 Al fine di rendere tracciabili i flussi finanziari tra le parti, queste si impegnano, con le modalità ed entro i termini previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche, a rendere le comunicazioni relative all'identificazione dei conti correnti dedicati, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti correnti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

Le parti si impegnano ad utilizzare per qualsiasi operazione finanziaria e/o di pagamento connessa al presente contratto il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti espressamente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, convenendosi che qualora l'una o l'altra di esse abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla presente clausola, ne darà – ai sensi di legge – immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

3.6 Samsic Italia S.p.A. avrà diritto a sospendere il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore se il Fornitore non alleggerà alle medesime fatture copia del DURC in corso di validità che certifichi la situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile (ove prevista). Il DURC dovrà essere inviato con cadenza secondo le vigenti normative per tutta la durata ed efficacia del rapporto contrattuale.



Art. 4 Modalità di Esecuzione del Servizio, Controlli da parte del Committente e ritardi nell'esecuzione

4.1 Il Fornitore dichiara di disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, nonché di capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi relativi. Il Fornitore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di legge e richieste dalle autorità competenti per svolgere l'attività di carattere imprenditoriale con l'obbligo di operare costantemente nell'ambito delle stesse e delle vigenti regolamentazioni in materia.

Il Fornitore dichiara di essersi recato sul luogo, di aver preso visione del cantiere e di aver esaminato l'ubicazione dell'area dove devono essere eseguiti i lavori, delle strade d'accesso, e in genere di conoscere tutte le condizioni generali, particolari e locali, di fatto e di diritto, nonché tutti i rischi ed oneri connessi, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi unitari e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dei lavori, e di giudicare perciò remunerativi i prezzi unitari convenuti ed ogni altra condizione conveniente e congrua sotto ogni aspetto.

Il Fornitore si impegna a sue spese all'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine e si impegna ad utilizzare personale idoneo ed in numero sufficiente a garantire un corretto e proficuo disimpegno delle operazioni/attività appaltate, curando inoltre che il medesimo disponga dei mezzi tecnici e delle attrezzature necessari.

Le Parti convengono che il Fornitore non può dare in subappalto, anche solo parziale, la esecuzione dell'opera o dei servizi oggetto dell'ordine se non a seguito di autorizzazione scritta del Committente. In tale ultima ipotesi, il Fornitore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione al compimento dell'opera/servizi da parte del/dei subappaltatore/i. È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Il personale del Fornitore risponderà esclusivamente alle direttive impartite dal/dai responsabile/i dallo stesso, ovvero da un suo delegato o preposto preventivamente accreditato presso l'unità produttiva. All'inizio dei lavori verrà nominato un Capo Responsabile che possa fare da tramite con i responsabili del Committente e risponda a questi dell'operato dei dipendenti.

Il Fornitore è obbligato a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari per l'esecuzione del lavoro/servizio ordinato.

4.2 Ferma restando la reciproca autonomia imprenditoriale delle Parti, le Parti medesime convengono che, a mente dell'art. 1662 c.c., il Committente potrà controllare lo svolgimento dei Servizi, verificandone lo stato. Nell'ipotesi che l'esecuzione dell'opera non proceda secondo le condizioni stabilite nelle presenti Condizioni di Acquisto ed a regola d'arte, Samsic Italia S.p.A. fisserà al **Fornitore** un termine congruo in relazione all'oggetto delle obbligazioni di questo ordine, affinché il **Fornitore** medesimo si conformi alle condizioni predette, trascorso

inutilmente il quale, Samsic Italia S.p.A. potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dal committente medesimo.

4.3 In ogni caso di ritardo del **Fornitore** nell'esecuzione del Servizio, Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di ottenere prontamente dal **Fornitore** il pagamento delle penali che saranno applicate a Samsic Italia S.p.A. dal proprio cliente, in relazione al mancato Servizio di pertinenza del Fornitore, fatto salvo il diritto di Samsic Italia S.p.A. al risarcimento di eventuali perdite o danni ulteriori subiti a causa del ritardo.

4.4 Qualsiasi inadempimento o inesatto adempimento del **Fornitore** alle obbligazioni tutte dedotte nelle presenti Condizioni di Acquisto dovrà essere immediatamente rimosso a sua cura, salvo in ogni caso restando il diritto dei Samsic Italia S.p.A. alla risoluzione del rapporto ed al risarcimento del danno.

Art. 5 Sospensione del Servizio

5.1 Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di richiedere al **Fornitore**, mediante comunicazioni scritta, la sospensione temporanea, in tutto o in parte, dell'esecuzione del Servizio o delle Opere per un periodo di tempo non superiore a 90 (novanta) giorni, senza che ciò comporti riconoscimento al Fornitore del diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi. Il **Fornitore** dovrà riprendere l'esecuzione del Contratto entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione di Samsic Italia S.p.A. di riprendere i Servizi e/o le Opere.

5.2 Ai fini e per gli effetti dell'art 1462 cc, il **Fornitore** non sarà autorizzato a posticipare, interrompere o ritardare il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente Ordine di acquisto in ragione di rivendicazioni nei confronti di Samsic Italia S.p.A. o ritardi nei pagamenti o il sorgere di controversie di qualsiasi natura con Samsic Italia S.p.A.

Art. 6 Modifiche

6.1 Samsic Italia S.p.A. in qualsiasi momento potrà richiedere, in forma scritta, la modifica delle Specifiche, delle modalità o delle tempistiche di erogazione dei Servizi.

Art. 7 Cause di forza maggiore

7.1 Il **Fornitore** si obbliga ad informare tempestivamente Samsic Italia S.p.A., per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, ai sensi degli art.1256 c.c. e ss., che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nell'Ordine di acquisto e si obbliga, altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

7.2 La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dal **Fornitore**, a richiesta di Samsic.

7.3 Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità del **Fornitore**, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi Sub-fornitori.

Art. 8 Recesso

8.1 Samsic Italia S.p.A. ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Ordine di Acquisto, a mezzo di comunicazione da inviarsi via PEC al **Fornitore**, con un preavviso di almeno una settimana prima della data di efficacia del recesso, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di subappalto.



8.2 In tale caso, il **Fornitore** avrà diritto esclusivamente al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza che null'altro sia dovuto da Samsic Italia S.p.A. a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Art 9 – Risoluzione per inadempimento o insolvenza

9.1 In caso di qualsiasi inadempienza da parte del **Fornitore** nell'esecuzione di qualsiasi obbligo, compreso il mancato conseguimento della consegna o il mancato rispetto delle nostre istruzioni, quando tale inadempienza sia rimediabile, Samsic Italia S.p.A. ha la facoltà di inviare al **Fornitore** una diffida scritta a porre fine a tale inadempienza entro uno specifico termine. Qualora il **Fornitore** non si attenga alle richieste di tale diffida o, a insindacabile giudizio, l'inadempienza non sia suscettibile di rimedi soddisfacenti, Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di risolvere l'Ordine in tutto o in parte, inviando al **Fornitore** immediata comunicazione per iscritto, impregiudicato ogni altro diritto previsto dall'Ordine o altrove, ed in aggiunta, il diritto di trattenere qualsiasi merce precedentemente fornita sulla base dell'Ordine.

9.2 Oltre alla precedente causa di risoluzione, costituiscono cause di risoluzione dell'Ordine di Acquisto i seguenti motivi:

- Stipulazione di qualsiasi accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori;
- Dichiarazione di fallimento o (qualora si tratti di una società) sottoposizione ad amministrazione controllata o messa in liquidazione (per fini diversi dalla semplice fusione o riorganizzazione) o coinvolgimento in qualsiasi procedura di insolvenza e concorsuale.

Art. 10 Manleva/ Assicurazione

10.1 Il **Fornitore** si impegna a manlevare, tenere indenne e a rifondere a Samsic Italia S.p.A. gli eventuali danni e/o spese sostenute, derivanti da:

- qualsiasi pretesa che il Personale o istituti terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in ogni tempo in dipendenza dell'esecuzione del presente Ordine di Acquisto
- qualsiasi pregiudizio, onere e responsabilità eventualmente derivante alla medesima a causa del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e antinfortunistica ed igiene del lavoro
- qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzate dal cliente di Samsic Italia S.p.A. derivanti dal non corretto adempimento del **Fornitore** al presente Ordine di Acquisto.

10.2. Il **Fornitore** dovrà tenere indenne Samsic Italia S.p.A. da qualsiasi responsabilità in cui questo dovesse incorrere in ragione del vincolo solidale previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 al risarcimento dei danni riportati dai dipendenti del **Fornitore** in conseguenza di infortuni sul lavoro che non venissero indennizzati dall'INAIL.

Art. 11 Personale

11.1 Tutti i Servizi dovranno essere svolti con la massima cura e diligenza e il **Fornitore** si renderà garante, sotto ogni aspetto, della assoluta serietà, onestà e discrezione del Personale che sarà adibito al servizio/lavoro indicato nel codesto ordine, garantendo

in solido eventuali danni provocati dal Personale stesso, previ accertamenti.

11.2 Le parti convengono che il **Fornitore** si assume l'obbligo di fornire, in ogni momento, a Samsic Italia S.p.A., qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva, ed alla posizione assicurativa obbligatoria dei propri dipendenti, a cui si obbliga a corrispondere minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti di Samsic Italia S.p.A. o comunque del Committente Principale, osservato l'art. 29, D.lgs 276/2003 s.m.i.

11.3 Ogni eventuale sostituzione di Personale addetto dovrà essere segnalato preventivamente ed anche telefonicamente a Samsic Italia S.p.A.

11.4 Il **Fornitore** dovrà, previa tempestiva informazione verbale, dare immediata comunicazione scritta a Samsic Italia S.p.A. di qualsiasi infortunio sul lavoro occorso ai propri dipendenti, indicando le cause, le circostanze e le condizioni degli infortunati.

Art. 12 Responsabilità in materia di diritto del lavoro

12.1 L'eventuale inadempimento del **Fornitore** degli obblighi relativi:

- a) al pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, da corrispondersi ai livelli previsti dall'art. 29, D.l.gs 276/03 s.m.i.
 - b) al pagamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali obbligatori;
 - c) all'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, da parte del subappaltatore, nei confronti dei propri dipendenti;
- rappresenta condizione risolutiva espressa dal presente contratto, osservato l'art.1360 c.c., secondo comma, salvo il risarcimento dell'eventuale danno, maggiorato degli interessi legali.

Le parti convengono esplicitamente che nell'ipotesi di avveramento delle condizioni di cui al primo comma, del presente articolo, sub a) e sub b), Samsic Italia S.p.A., per ciò che concerne i propri debiti, liquidi ed esigibili, nei confronti del **Fornitore**, opererà, su richiesta dei prestatori di quest'ultimo, nell'ipotesi di cui all'art. 1676 c.c., la compensazione con i crediti per retribuzioni loro dovute dal **Fornitore** medesimo, fino alla concorrenza delle somme predette.

Art. 13 Responsabilità per danni

13.1 Le parti convengono esplicitamente che il **Fornitore** sia responsabile per qualsiasi danno cagionato, a qualsivoglia titolo, dal **Fornitore** medesimo, e/o dai suoi dipendenti, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Acquisto, nei confronti di Samsic Italia S.p.A. e/o dei suoi dipendenti, o di beni comunque ad essi appartenenti.

Art. 14 Penali

14.1 Il **Fornitore** dovrà rifondere a Samsic Italia S.p.A. le penali che a quest'ultima dovessero essere addebitate dal Cliente di Samsic Italia S.p.A. per causa imputabile allo stesso **Fornitore**

Art. 15 Riservatezze delle Informazioni

15.1 I dati comunicati dalle Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, saranno utilizzati, nell'ambito dei trattamenti



automatizzati e cartacei, in misura strettamente necessaria alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nello specifico la Parte che riceve le informazioni si impegna, sia durante il periodo di validità del presente accordo, che dopo la sua risoluzione per qualunque ragione, a mantenere strettamente e rigorosamente segrete e a non riprodurre per alcuna ragione tutte le "Informazioni Confidenziali" che, in forza del contratto, verranno trasferite e/o consegnate. L'espressione Informazioni Confidenziali/Riservate (d'ora in avanti nominate "Informazioni Confidenziali") comprende le informazioni fornite con l'indicazione "informazione confidenziale", sia che esse siano scritte o archiviate con ogni forma di dispositivo elettronico.

15.2 I dati potranno essere comunicati, oltre ai dipendenti autorizzati e ai responsabili del trattamento nominati secondo quanto previsto dall'articolo 28 GDPR, anche ai seguenti soggetti: (i) soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta da provvedimenti normativi o dell'autorità giudiziaria; (ii) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione è necessaria a garantire obblighi di legge; (iii) a terzi, dove sia rilasciato il consenso.

15.3 Le Parti si rendono reciprocamente disponibili a rispondere prontamente alle richieste che l'altra Parte dovesse porre in relazione al trattamento dei dati personali.

15.4 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, con la sottoscrizione del Contratto, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, compresa quella del tempo di conservazione dei dati stessi, che non potrà essere inferiore alla durata del contratto, nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato e della possibilità dello stesso di avanzare reclami dinanzi all'Autorità di Controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 16 Acquisti sostenibili

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi di acquisto sostenibile adottati da SAMSIC ITALIA S.p.A. assicurando che i servizi forniti siano conformi ad alti standard ambientali e sociali, garantendo pratiche etiche e responsabili lungo tutta la catena di fornitura in conformità a quanto descritto nella sezione del sito aziendale www.samsic.it denominata "Acquisti sostenibili".

Il Fornitore accetta di essere valutato e di sottoporsi a controlli da parte di Samsic Italia, al fine di determinare l'aderenza ai principi di sostenibilità.

In caso di violazione delle norme sulla sostenibilità ambientale, sociale o sulla prevenzione della corruzione, Samsic si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza necessità di preavviso, ai sensi dell'art. 1456 cc.

Art. 17 Codice Etico

Il Fornitore prende atto: 1) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è in possesso di SA 8000 pertanto si impegna da sempre per il soddisfacimento degli otto requisiti sociali connessi ai fondamentali diritti umani e dei lavoratori e precisamente: *i. Lavoro infantile, ii. Lavoro obbligato, iii. Salute e sicurezza sul lavoro, iv. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, v. Discriminazione, vi. Procedure disciplinari, vii. Orario di lavoro, viii.*

Criteria contributivi, requisiti ai quali il Fornitore medesimo si impegna a conformare la propria attività 2) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è dotata di un proprio Codice Etico consultabile sul sito internet aziendale e al quale Egli si impegna a conformare la propria attività; 3) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. che il Fornitore stesso si impegna a consultare e a rispettare tale da operare nel rispetto delle previsioni ivi contenute, nessuna esclusa e/o attenuata.

Art. 18 Clausola in materia di prevenzione in adesione alla UNI ISO 37001

Il fornitore si impegna a prevenire qualsiasi atto di corruzione, per suo conto o a suo vantaggio, in relazione alle attività connesse al presente accordo contrattuale.

SAMSIC Italia S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale in caso di atti di corruzione commessi da parte del fornitore, per suo conto o a suo vantaggio in relazione alle attività connesse al presente accordo.

Art. 19 Legge Applicabile e Foro Competente

18.1. Le presenti Condizioni Generali saranno disciplinate ed interpretate secondo la legge italiana.

18.2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti concernenti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sarà definitivamente risolta dal Tribunale di Torino.

Sottoscritto a _____, il _____

Samsic Italia S.p.A.
(timbro e firma)

Il Fornitore
(timbro e firma)

SAMSIC ITALIA S.p.A.

Il legale rappresentante

Umberto Diamante

Si approvano espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Art 2- Ricevimento ed Accettazione, Art 3 – Corrispettivi, Art 4 – Modalità di Esecuzione del Servizio, Controlli da parte del Committente e ritardi nell'esecuzione, Art 5 – Sospensione del Servizio, Art 6 – Modifiche, Art 8 – Recesso, Art 9 – Manleva/ Assicurazione, Art 14 – Penali, Art. 19- Legge Applicabile e Foro Competente.

Samsic Italia S.p.A.
(timbro e firma)

Il Fornitore
(timbro e firma)

SAMSIC ITALIA S.p.A.

Il legale rappresentante

Umberto Diamante